



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

UFFICIO STUDI RICERCHE E CONSULENZA


N. 557/A/503.031.627 S.18
Rif. n. 559/B.2/N.7.13/5589 dell'11.12.2002

Roma,

28 GEN 2005

01/1/03
0544

OGGETTO: D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e succ. mod.
Servizio di prevenzione e protezione - Addetti alla gestione delle
emergenze - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Incompatibilità - Quesito.



ALL'11° REPARTO VOLO DI

PESCARA

e, per conoscenza

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

att
2

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI
DELLA POLIZIA DI STATO

SEDE

ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO


SEDE

ALL'UFFICIO RELAZIONI SINDACALI

SEDE

ALLA DIREZIONE INTERREGIONALE DELLA POLIZIA DI
STATO PER IL LAZIO, ABRUZZO E SARDEGNA

ROMA



Si fa riferimento alla nota sopradistinta, concernente l'oggetto, con la quale codesto Reparto chiede di conoscere se sussista compatibilità tra l'incarico di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e quello di addetto al servizio di prevenzione e protezione dai rischi ovvero di designato per l'attuazione delle misure di cui all'art. 4, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Al riguardo si osserva, preliminarmente, che l'art. 2, comma 1, del suindicato decreto legislativo fornisce alle lettere c) e f) le definizioni di servizio di prevenzione e protezione dai rischi ("insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva") e di rappresentante dei lavoratori per la



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

UFFICIO STUDI RICERCHE E CONSULENZA

sicurezza (*"persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro"*).

In particolare l'elemento personale del servizio di prevenzione e protezione, i cui compiti sono delineati dall'art. 9 dello stesso provvedimento, trova disciplina nel precedente art. 4, comma 4, lett. b), che fa obbligo al datore di lavoro di designare gli addetti al predetto servizio secondo le regole di cui all'art. 8, ossia individuando, all'interno dell'ufficio, una o più persone da lui dipendenti, tra cui il responsabile del servizio in possesso di attitudini e capacità adeguate, *"previa consultazione del rappresentante per la sicurezza"*.

Il contenuto dei compiti assegnati al servizio non lascia dubbi circa la sua natura di apparato con funzioni di supporto tecnico del datore di lavoro, il quale se ne avvale per meglio ottemperare agli obblighi di cui è destinatario (cfr. art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 626/1994).

Il datore di lavoro è, altresì, tenuto a designare *"preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza"*, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 626, che trova speculare corrispondenza nella disposizione di cui al successivo art. 12, comma 1, lett. b).

Si tratta di una designazione che, come precisato dal comma 3 del medesimo art. 12, i lavoratori non possono rifiutare, se non per giustificato motivo.

Dal suo canto, il rappresentante per la sicurezza di cui agli artt. 18 e 19 del D.Lgs. n. 626/1994, è l'organo istituzionale e formale di rappresentanza dei lavoratori attraverso il quale viene garantito il diritto collettivo di questi ultimi - concorrente con la legittimazione individuale ad agire riconosciuta in materia al singolo lavoratore - di partecipare, insieme con il datore di lavoro, alla complessa valutazione, predisposizione e attuazione delle misure di prevenzione e protezione sul luogo di lavoro e di richiedere, all'occorrenza, l'intervento delle Autorità competenti, quando le stesse non siano state predisposte o si rivelino inadeguate (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. Sent. n. 9808 del 9 ottobre 1997).

Si tratta, com'è evidente, di compiti che, pur avendo tendenzialmente carattere non conflittuale, bensì partecipativo, fanno sì che tale organo si configuri, indiscutibilmente, quale "parte" del sistema di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, con un ruolo ben distinto rispetto a quello del datore di lavoro e dei suoi collaboratori (dirigenti e preposti) e, quindi, anche a quello degli addetti al servizio di prevenzione e protezione che, come già accennato, hanno funzioni ausiliarie del datore di lavoro.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

UFFICIO STUDI RICERCHE E CONSULENZA

Il rappresentante per la sicurezza, del resto, pur essendo privo di autonomi poteri di accertamento e repressivi, non ha solo compiti propositivi e di consultazione, ma anche di verifica sull'operato dell'Amministrazione, per cui questi ultimi, ove si sostenesse la tesi della cumulabilità dell'incarico con quello di addetto al servizio di prevenzione e protezione, non potrebbero essere esercitati con la necessaria terzietà, dovendo lo stesso, nella prospettata ipotesi, valutare anche l'attività da lui medesimo posta in essere in qualità di "addetto".

La volontà del legislatore di operare una precisa distinzione tra il rappresentante per la sicurezza e l'addetto al servizio di prevenzione e protezione risulta, del resto, anche dal dato normativo letterale.

L'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 626/1994, infatti, allorquando prevede che la designazione dell'addetto al servizio di prevenzione e protezione sia effettuata "*previa consultazione del rappresentante per la sicurezza*", tiene nettamente separate le due figure; pertanto, nel caso in cui il datore di lavoro intendesse affidargli l'incarico di addetto, si determinerebbe, per il rappresentante per la sicurezza chiamato ad esprimere il prescritto parere, una situazione di evidente conflitto d'interesse.

Viceversa, in assenza di una specifica norma al riguardo, non si ritiene che sussista incompatibilità tra la figura di rappresentante per la sicurezza e quella di lavoratore incaricato dell'attuazione delle misure di cui all'art. 4, comma 5, del D.Lgs. n. 626/1994, atteso che quest'ultimo si connota come strumento operativo di autotutela degli stessi lavoratori a salvaguardia della propria incolumità per la gestione delle situazioni di emergenza all'interno del luogo di lavoro.

Il variegato complesso delle attribuzioni demandate al rappresentante per la sicurezza dall'art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994 induce, tuttavia, a ritenere preferibile, per ragioni di opportunità, mantenere distinti, ove possibile, i due incarichi, onde evitare un eccessivo sovraccarico su una singola persona, che potrebbe riflettersi negativamente sull'economia generale del sistema di gestione della sicurezza; ciò anche in considerazione del fatto che sia al rappresentante per la sicurezza che al lavoratore incaricato della gestione dell'emergenza il datore di lavoro deve assicurare un'adeguata formazione, i cui contenuti minimi sono stati fissati, in modo differenziato per le due figure, dal D.M. 16 gennaio 1997, emanato ai sensi dell'art. 22, comma 7, del D.Lgs. n. 626/1994.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

- Linardi -